

## 06. Documenti storici

### **Confraternite laiche nella comunità bagnolese**

*A cura di Aniello Russo*

Nei secoli scorsi a Bagnoli erano attive numerose Confraternite laiche, dette anche *Opere Pie*. Esse avevano come scopo principale l'incremento del culto pubblico della fede cattolica, oltre all'esercizio di opere di carità, e di atti di penitenza.

Ogni confraternita era tenuta a darsi uno statuto per regolare i rapporti interni tra i suoi iscritti; i confratelli (*frati* o *confrati*) dovevano indossare un particolare abito, detto *sacco* oppure *cappa*, di foggia e colore stabiliti, diversi a congregazione a congregazione. Essa stabiliva la sua sede in una chiesa (Chiesa Madre, Convento di San Domenico, Chiesetta di S. Margherita...), oppure in una cappella laterale della chiesa parrocchiale. Le Confraternite sono gestite da un'amministrazione formata da:

- un Priore laico, il Superiore,
  
- un vicario,
- diversi "*ufficiali*" (segretario, cassiere ecc.).
- un sacerdote quale Assistente Spirituale.

Tutte le cariche dovevano essere ricoperte per un periodo non superiore a un anno. Come lascia intendere lo statuto della *Confraternita del SS. Sacramento*, i confratelli esprimono la volontà di "vivere sotto le stesse regole praticate da altre simili pie adunanze".

Delle numerose Confraternite, che erano ancora attive agli inizi del Novecento, solo di alcune è rimasta traccia; e di poche se ne ha memoria:

**Confraternita di San Giuseppe**, con sede nell'omonima chiesetta;

**Confraternita di San Rocco**, con sede prima nell'omonimo convento, oggi adibito a scuola media, e poi nella Chiesa Madre;

**Congregazione dei Morti**, con sede nella Chiesa Madre; ma utilizzava la chiesetta di Santa Margherita, in piazza Di Capua, per le cerimonie funebri;

**Congregazione del SS. Rosario**, presso la chiesa di San Domenico (era ancora attiva nel 1933, come si evince da un documento in mio possesso: il Bilancio preventivo di quell'anno, firmato dal Priore R. Chieffo);

**SS. Sacramento** con sede nel Cappellone della Chiesa Madre, altare Maggiore dell'antica chiesa del XV secolo, con entrata dalla Giudecca (vedi: regio assenso del 1786, la cui fondazione risale ai primi decenni del XVI secolo); forse la più antica;

**San Berardino** (regio assenso del 1776, ma la sua fondazione risale al 1587).

Nell'Archivio di Stato di Avellino giacciono le copie originali in pergamena degli statuti delle ultime due Confraternite: *SS. Sacramento* e *San Berardino*.

Le confraternite ebbero origine nel Medioevo, e inizialmente furono costituite da religiosi. Le congregazioni laiche, in Irpinia le prime furono fondate nei primi decenni del 1500, ripetono la struttura di quelle religiose, e hanno come scopo la mutua assistenza, sia materiale sia spirituale. Le prime Confraternite o Opere Pie, furono intitolate al SS. Sacramento, come quella sorta a Bagnoli, e in un secondo momento alla Madonna del Rosario:

In particolare, i confratelli (così si chiamavano gli iscritti) avevano il compito di assistere i malati, provvedendo in caso di bisogno anche all'acquisto di medicine e di alimenti. Essi assistevano pure i moribondi e si prendevano cura delle esequie; vestivano il morto e lo trasportavano in chiesa, seguendo tutti il feretro, vestiti di saio e di cappa, come prescritto dall'ordine a cui appartenevano.

Le loro adunanze erano a scadenza settimanale; durante le quali i confratelli recitavano preghiere al Signore, al Santo cui era dedicata la Confraternita, e ai defunti.

Inoltre partecipavano alla celebrazione di messe cantate sia in occasione della festività (nel nostro caso, cioè per i confratelli del SS. Sacramento, nel giorno del Corpus Domini), sia nelle cerimonie solenni...

I confratelli partecipavano alle processioni solenni (Venerdì Santo, Immacolata Concezione, San Domenico, San Lorenzo...), occupando il posto subito dopo la statua. A tale proposito si hanno notizie, provenienti dai paesi vicini, di baruffe e di violenti scontri tra le diverse Confraternite per occupare i primi posti dopo la statua del Santo.

\*\*\*

## I. Congregazione del Santissimo Sacramento di Bagnoli Irpino Statuto del 1779

Si riporta qui di seguito, da me trascritto, il *documento notarile, redatto su pergamena* (gli statuti delle Confraternite degli altri paesi, afferma la dott. Di Lucia, sono trascritti su carta vile, facile a deteriorarsi) della Congregazione del SS. Sacramento, che aveva eletto come sede La Chiesa Madre di SS. Maria Assunta.

L'atto ufficiale della costituzione della Confraternita del SS. Sacramento fu registrato per notario Cione di Bagnoli nel 1779. Ma la fondazione della Confraternita è molto più antica, risale forse alla metà del Cinquecento. La richiesta è inoltrata a Carlo, per grazia di Dio re delle Due Sicilie (*Carolus, Dei gratia rex utriusque Siciliae...*) per ottenere il regio consenso della legale costituzione della Confraternita.

\*\*\*

Li fratelli della Confraternita del SS. Sacramento, eretta nella Collegiata e parrocchiale chiesa di Bagnoli, riverentemente espongono alla Vostra Maestà, come per maggiormente promuovere il servizio di Dio, il culto dell'Augustissimo Sacramento e la salute delle loro anime, desiderano abbracciare e vivere sotto le infrascritte regole praticate da altre simili pie adunanze; supplicano pertanto la Maestà Sua degnarsi autorizzare tal loro pio desiderio col Suo Reale Beneplacito che l'avranno a grazia ut Deus (cioè, *come concesso da Dio*).

Regole per la Confraternita del SS. Sacramento.

### Proemio:

Tra li molti mezzi che la Divina Provvidenza ha ordinato per la salute delle anime redente col preziosissimo Sangue di Gesù Christo: uno dei primi era di essere iscritti a una delle pie adunanze, nella quale esercitandosi li fratelli nelle orazioni ed altri pii e cristiani atti vengono a meritarsi la speciale assistenza del Signore, che ci lasciò detto: "*Ubi fuerint duo vel tres congrati in nomine mei, ibi in medio eorum ego sum*" (Dove vi saranno due o tre riuniti nel mio nome, lì in mezzo a loro sono io!). Pertanto a ciò possano i congregati più facilmente approfittarsi con la divina grazia conviene che siano religiosi osservatori delle regole prescritte per lo buon governo della loro pia adunanza. E perciò conviene starne bene informati e leggerli spesso *in communi* (in adunanza pubblica), conforme si esortano a far li ufficiali della medesima.

### Capitolo I: Dell'officiali e loro elezione.

1. Dipendendo principalmente dalla qualità e zelo dei corpi ed officiali che lo governano, il mantenimento e profitto della Congregazione, perciò si esortano in primo luogo i fratelli in nome del Signore a fare ogni anno elezione dei nuovi officiali dei più idonei ed abili, spogliati da ogni qualsiasi privata passione.

2. La elezione dovrà farsi nella mattina della solennità del SS. Corpo di Cristo (Corpus Domini), nel qual tempo, premesse le solite preci al Signore, si procederà dai vecchi ufficiali alla nomina dei nuovi nominandosi dai Maestri dello spirante anno il nuovo cassiere, e dal cassiere vecchio si nomineranno i Maestri nuovi, dal Priore vecchio si nominerà il Priore e sottopriore nuovo, le quali nomine si proporranno in Congregazione ai confratelli, li voti dei quali si prenderanno per cartelle da due fratelli, che dal Priore o Cassiere a ciò nominati, e riuscendo la maggior parte dei voti affermativi, quelli resteranno confermati. In caso contrario li detti ufficiali vecchi procedono alla seconda e alla terza nomina di altri soggetti se tanto bisognerà.

### **Capitolo II:** Dell'ufficio del Cassiere e Maestri.

1. L'ufficio del cassiere come capo della Confraternita nella temporale dovrà consistere in amministrare esattamente le rendite della medesima, elemosine e qualunque altro introito con tutta la dovuta puntualità ed esattezza, e con la medesima attenzione ed economia farà tutte le spese che accorreranno così per la Congregazione, come per lo decente culto ed accompagnamento del Venerabile (Sacramento), tanto nelle processioni solenni, quanto per lo Viatico e provvedere di tutto il bisognevole di suppellettili, cere, oglio e tutto altro che bisognerà.
2. Dovrà formare libro distinto tanto dell'introito quanto dell'esito (uscite); e infine dell'anno rendere chiaro e lucido conto della sua amministrazione in mano dei razionali (revisori dei conti), a tenore del concordato, che de li nuovi ufficiali saranno nominati e dai fratelli con la maggioranza dei voti confermati.
3. Nelle spese da farsi di somme importanti, oltre alla somma di ducati dieci nell'impiego dei capitali, compre e vendite o altri contratti, debba procedere col consiglio e intervento dei Maestri suoi compagni, e della maggior parte di quelli, li quali Maestri saranno coadiutori del Cassiere ed in caso di suo impedimento o mancanza, succederà in suo luogo il primo dei Maestri suoi compagni.
4. Invigilerà che le suppellettili, cere ed altro attinente alla detta Congregazione siano ben trattate e conservate ed alla fine del suo ufficio ne farà consegna al Cassiere suo successore.

### **Capitolo III:** Dell'Ufficio del Priore

1. Il Priore sarà il Superiore e Direttore dei confrati nelle processioni e di altri pii esercizi e nell'accompagnamento del Venerabile agli infermi, invigilando che i fratelli destinati adempiano ciascuno al suo ufficio senza mancanza, disturbo né disubbidienza.
2. Destinerà *per turnum* il numero dei fratelli che mese per mese accudirà all'accompagnamento del Venerabile (Sacramento) agli infermi.
3. Avendo notizia di qualche fratello infermo, procurerà che da altri fratelli sia visitato e, bisognando, anche sia aiutato.
4. Destinerà i fratelli che nelle pubbliche processioni dovranno portare le torce, lo stendardo e fare altri uffici che saranno imposti.
5. In sua assenza o mancanza l'ufficio del Priore si eserciterà dal fratello più anziano che sarà come sotto-priore.

### **Capitolo IV:** Dell'ufficio dei Maestri dei novizi.

Il Maestro dei novizi che sarà eletto dagli ufficiali, dovrà essere persona esemplare, abile e ben istruita delle regole, a ciò possa adempire al suo ufficio di istruire i novizi, e quando li stimerà abili, li possa riferire a li detti ufficiali, li quali, precedente la relazione del Maestro dei novizi, si riceveranno per fratelli, dopo fatta la confessione generale.

### **Capitolo V:** Regole particolari per ciascheduno fratello.

1. Procura ogni fratello essere obbediente al Priore e ai Superiori delle Congreghe, obbedendo loro con prontezza negli uffici che gli saranno imposti per lo servizio di Dio e bene della Congregazione e, essendo ripreso per qualche mancanza, accetti la riprensione con umiltà e procuri approfittarne.

2. Avverta ad essere frequente negli esercizi della Congregazione e specialmente non manchi, senza più che legittima causa, dallo accompagnamento del SS. Viatico, quando sarà di mese (cioè di turno) ad assistere vestito di sacco (saio) nelle pubbliche processioni, altrimenti mancando per tre volte senza legittima causa, possa essere cassato dalla Congregazione.
3. Procuri ciascun fratello essere frequente nel ricevere i SS. Sacramenti della penitenza e Comunione nella prima e nella terza domenica del mese, e farsi annoverare alla Compagnia della Beatissima Vergine per guadagnare le molte indulgenze che a quella sono concesse.
4. Si astenga ciascun fratello da giochi proibiti e giochi di vino, dal fare male esempi, avvertendo che se corretti da' Superiori non si asterranno, dovranno essere cassati dal numero dei fratelli.
5. Trattandosi in Congregazione di qualche affare al servizio di Dio e bene della Congregazione, ognuno si spogli da ogni passione e dia il suo parere secondo Iddio, con ogni modestia e senza strepito né portino fuori dalla Congregazione delle materie che in quella si sono trattate.
6. Procurino i fratelli tra di loro vivere nella santa pace con tutti, e specialmente tra essi loro, e3d accadendo qualche differenza (*diverbio*) tra fratelli, il Priore coll'ajuto se bisogna di qualche altro fratello, procuri di comporla amichevolmente.
7. Procuri ogni fratello sentirsi ogni giorno, non avendo legittimo impedimento, la santa messa; o almeno visiterà il SS. Sacramento, ed ogni sera, prima di andare a letto, farà l'esame della coscienza e cercare perdono a Dio delle colpe commesse; e conoscendosi reo di colpa grave, non differisca la sacramentale confessione perché la morte può venire ad ogni ora.
8. Venendo a morte qualche fratello, ogni altro procuri trovarsi presente alla sua esequie; recitare in suffragio dell'Anima sua il SS. Rosario ed applicare le indulgenze, e la prima comunione per l'anima del fratello.

*(Seguono le firme dei fratelli):*

Tommaso Lenzi,  
Onorio Trillo,  
Martino di Giffuni,  
Cristoforo Chieffo,  
Giovan Battista D'Avena,  
Pasquale Gatta,  
Pietro Caprio,  
Giovanni De Rogata,  
Lorenzo di Gregorio,  
Niccolò Lenzi,  
Gennaro Nicaastro.

*(In fondo appongono una croce i fratelli analfabeti):*

Andrea Buccino,  
Giuseppe Chieffo,  
Agnello Toriello,  
Onorio Nigro,  
Paolo Bozzacco,  
Domenico Antonio Chieffo.

\*\*\*

Il regio assenso fu accordato ben sette anni dopo, il 28 luglio del 1786  
*(die 28 Julii 1786, Neapoli)*

## II. Confraternita di San Bernardino di Bagnoli Irpino Statuto del 1776

a cura di *Aniello Russo*

### Introduzione .....

Confraternita di San Bernardino eretta fin dal 1587 nel convento dei P. P. Domenicani della terra di Bagnuolo, prostrati ai piedi della Vergine Maria, supplichevoli umilmente l'espongono, desiderando di assoggettarsi alle osservanze di alcune regole, l'umiliano al Suo Real Trono per riportarne la sua sovrana approvazione che sperano *a grati aut Deus*,

*(hanno firmato di proprio pugno i seguenti fratelli)*

Don Stefano Sanduzzi, fratello;

Antonio Caruso, supplica come sopra

Angelo Acciano “

Lorenzo di Rogata “

Amato Preziuso “

Ambrogio Acciano “

Niccolò Pallante “

Gaetano d'Auliso “

Berardino Infante “

Pasquale Clemente “

Domenico Caruso “

Onorio Clemente “

*(Firmano invece con la croce: +):*

Francesco Nicastro

Pietro Conte

Francesco Frasca

Domenico Aulisa

Francesco Macchia

Onorio Calderone

Domenico Bozzacco

Vincenzo Abbruzzese

Lorenzo Spiotti

Vincenzo Lenzi

Vincenzo Clemente

Guglielmo Preziuso

Andrea Ferraro

Domenico Conte

Vincenzo Clemente

Amato Trillo

Tommaso Cella

Pasquale Basile

Domenico Spiotti

Aniello Dell'Osso

Donato Preziuso

Guglielmo di Rogata

Pasquale Papa

Vitantonio Preziuso  
Domenico Preziuso  
Vito Abbruzzese  
Agostino Dell'Osso

che la presente supplica sia stata sotto croce firmata rispettivamente dai suddetti ufficiali fratelli della laica Congregazione di San Bernardino da Siena. **Nel numero di 40**, che sono la maggior parte della Congregazione, ossia confratelli.

L'attesti io Angelo Cione, notar di Bagnuolo et in fede, richiesto, ho segnato.

Regole per la laical Congragazine di San Bernardino da Siena:

### ***Cap. I. Degli ufficiali e della loro elezione.***

Per la sussistenza di ogni corpo è necessario il capo, quindi la detta Congregazione, per essere regolata e governata, debba avere un Priore, due Assistenti e un Cassiere, da eligersi in ogni dì ultimo di ciascun anno con la maggioranza dei voti segreti dei fratelli intervenuti per tal elezione, con escludersi dalla voce attiva e passiva quei fratelli che sono contumaci per il pagamento di grane 7 (sette), che ogni fratello corrisponder deve per la celebrazione delle messe e per altre opere pie che la cennata Congregazione fa a vantaggio della salute generale e temporale di detti fratelli. La detta elezione debba farsi nel modo che segue, cioè: il Priore che terminerà la sua carica nominerà il suo successore, e il primo e il secondo assistente nomineranno i rispettivi successivi. E tutti poi un per uno dovranno bussolarsi (votare), e coloro nei quali sarà concorso la maggioranza dei voti segreti dei fratelli, resteranno eletti.

I tre ai rispettivi uffici a nonima del novello Priore si eleggerà il Cassiere, anche con maggioranza dei voti segreti dei fratelli. Il Priore e due assistenti, appreso che averanno il possesso delle rispettive cariche, eleggeranno gli altri ufficiali subalterni: il procuratore, il maestro di Cerimonia, il Sagrestano e l'infermiere, e gli altri ufficiali che necessiteranno per il buon governo della Congregazione. E per tale elezione vi sarà bisogno del suffragio dei fratelli.

### ***Cap. II. Del Priore Speciale***

Il Priore della Congregazione dovrà eligersi con suffragio segreto dei fratelli, e sarà amovibile **ad nutum** dei medesimi, a sua incombenza sarà di intervenire in Congregazione, e quivi predicare, incamminare i fratelli per la via della salute spirituale e fare tutt'altro che riguarda la nuda spiritualità della Congregazione, senza punto ingerirsi nella temporalità della medesima.

### ***Cap. III. Dell'ufficio del Priore, degli Sassistenti e degli altri uomini ufficiali.***

Il *Priore e gli Assistenti* dovranno in vigilare per il buon regolamento e per la buona amministrazione. Dovranno fare le proposte di quanto sarà necessario per lo vantaggio della medesima, pe risolversi poi il tutto col parere della maggior parte dei fratelli congregati; e fare il Cassiere i mandati da esso Priore ed Assistenti soprascritti per i pagamenti che occorran.

Il Cassiere avrà la cura di introitare le rendite della detta Congregazione e le mesate dei fratelli e delle **sorelle**, e pagare quanto occorre poi per la stessa Congregazione mediante mandato dei primi tre Officiali della Banca, ove si tratti di spesa che non passa i carlini 5 (cinque); mediante mandato degli Officiali Consultori, ove si tratti di spesa considerevole e grave deve proporsi in Congregazione, e quello che sarà risoluto dalla maggioranza dei voti segreti dei fratelli debba eseguirsi.

Così il Priore e gli Assistenti siano tenuti *in fine anni* di dare i conti di loro amministrazione in mano di due razionali (ragionieri) per voti segreti di fratelli da eligersi.

Il *Procuratore* avrà le cure di esigere le dette rendite e le mesate pagate in mano al Cassiere, dal quale si esigerà ricevuta per sua cautela e sia tenuto in dare i conti.

Il *Maestro dei novizi* dovrà avere cura di istruire i novizi nei doveri della religione cristiana e dei buoni cittadini e badare che osservino le regole della Congregazione, e facciano quanto sarà loro imposto per loro vantaggio spirituale.

Il *Maestro di cerimonia* avrà il pensiero di ordinare i fratelli secondo la loro anzianità nelle processioni che si faranno e nelle associazioni dei cadaveri (funerali); penserà ancora a fare che i fratelli in Congregazione usino tutte quelle cerimonie convenienti alle cerimonie sacre, al culto di Dio, al rispetto dei Superiori ed alla comune edificazione.

Il *Sagrestano* avrà la cura degli arredi della Congregazione, di aprirla nei dì festivi, di far dare il segno delle campane per l'unione dei fratelli della Congregazione, di parare l'altare e di far che sia polita e propria.

L'*Infemiere* avrà cura di visitare i fratelli infermi e denunciarli alla Congregazione affine siano anche visitati dagli altri, e quanti fratelli infermi saranno poveri e in necessità, avvisarlo ai Superiori di detta Congregazione a ciò possano essere soccorsi ed aiutati. Infine i suddetti ufficiali saranno consultati

#### ***IV. Degli obblighi dei fratelli e delle pene*** a li quali in casa di mancanza saranno inflitti.

I fratelli

- dovranno confessarsi e comunicarsi almeno una volta al mese;
- dovranno essere assidui alla Congregazione;
- dovranno fuggire alle cattive conversazioni;
- ridurre i giochi, le cantine e le oziosità della piazza, specialmente in tempo di feste, che devono santificare con la fermezza in chiesa e col ritiro in casa;

dovrà ognuno pagare alla congregazione grani 7 (sette) l'anno;

Ognuno che in fine dlla'anno si troverà in atrasso (arretrato), resti privo di voto attivo e passivo, fintanto che avrà pagato, non dovrà ciascun fratello di ricusare di assaccarsi (indossare il saio) in tempo delle processioni e delle associazioni (funerali);

- e chi ricuserà di ciò fare oppure frequentasse i giochi, i ridotti, le cantine e le cattive conversazioni, onde venisse a scandalizzare la gente e nn sentisse le salutari ammonizioni e mortificazioni che gli saranno imposte dal Priore, possa essere cassato dalla Fratellanza, precedendo i voti segreti dei fratelli della Congregazione;

nessuno possa essere ricevuto fratello prima di aver fatto sei mesi di noviziato, abbia dato saggio di buon costume e abbia pagato l'entrata solidale (in solido) prudenziale.

#### ***V. Delle sorelle***

Posso essere ammesse in detta Congregazione le donne, le quali devono pagare grane 7 (sette) in fine di ciascun anno.

Debbono frequentare i SS. Sacramenti della confessione e della Comunione, e debbono in ogni morte di fratelli e di sorelle recitare per l'anima sua la terza parte del rosario nella loro casa.

E avendo maturatamente considerato il tenore di suddette regole, poiché non contengono cose che pregiudichino la reale giurisdizione e il pubblico, ma semplicemente sono dirette a buon governo della Congregazione a ciò precedente il parere del Regio Consiglio della Real Camera da Domenico Potenza, mio ordinario consultore, sono divoto che Sua maestà conceda, tanto le medesime regole della fondazione della Congregazione, il **reale assenso** con la clausola insita alla Sovranità usque ad Regis beneplacitum, giugno 1776.

\*\*\*